



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA**  
**I<sup>a</sup> Sezione Civile**

La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:

|                   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|
| Dott. Gianmichele | Marcelli  | Presidente Rel. |
| Dott. Piergiorgio | Palestini | Consigliere     |
| Dott. Cesare      | Marziali  | Consigliere     |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 184 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa

**DA**

*Parte\_1* (c.f. *C.F.\_1*), residente ad Arcevia, Vicolo dei Macelli n. 6, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Pierdominici (c.f. *C.F.\_2*) e l'Avv. Alessandro Raccamadoro Ramelli (c.f. *C.F.\_3*), elettivamente domiciliata nel domicilio digitale corrispondente agli indirizzi pec: *Email\_1* e *Email\_2* che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancellaria ed ogni altro atto consentito presso i predetti indirizzi pec, giusta procura allegata alla costituzione dei nuovi procuratori del 12.03.2025

**-APPELLANTE-**

**CONTRO**

*Controparte\_1* (c.f. *C.F.\_4*) residente ad Osimo (An), Via Monte Gallo n. 7, con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Gambini (c.f. *C.F.\_5*), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ancona, Piazza Stamira n. 10, che richiede di ricevere le comunicazioni di cancellaria ed ogni altro atto consentito all'indirizzo pec: *Email\_3* e Fax 071207519, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello

**-APPELLATA-**

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 283/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data 08.02.2024 in materia di regresso nelle obbligazioni solidali

Conclusioni: vedi note di p.c.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Su ricorso della Sig. *Controparte\_1* in data 16.06.2020 il Tribunale di Ancona emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 838/2020, mediante cui ingiungeva alla Sig.ra *Parte\_1* il pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 10.831,65, così giustificati:

- I) la somma di € 1525,33 a titolo di rimborso pro quota della tassa di registrazione di una sentenza di divisione ereditaria emessa tra le parti, oltre del compenso dovuto all'Agenzia incaricata all'adempimento;
- II) la somma di € 1.675,00 a titolo di rimborso pro quota per spese di manutenzione straordinaria inerenti all'immobile situato nel condominio di Falconara Marittima, Via Italia 18, di cui le parti erano comproprietarie, insieme alla di loro madre, fino alla sentenza di divisione;
- III) la somma di € 1685,00 a titolo di rimborso pro quota per il pagamento dell'ICI degli immobili siti nel Comune di Falconara di cui le parti erano comproprietarie;
- IV) la somma di € 4.594,82 a titolo di rimborso pro quota per il pagamento delle spese di lite poste a loro carico dalla sentenza n. 1144/2017 del Tribunale di Ancona;
- V) la somma di € 928,50 a titolo di rimborso pro quota per il pagamento degli oneri condominiali ordinari relativi all'immobile sito in Falconara Marittima, Via Italia n. 18/A.

Con atto di citazione la Sig.ra *Parte\_1* si opponeva al Decreto Ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale, chiedendone la revoca sul presupposto della carenza d'interesse ad agire, della non debenza delle somme richieste, oggetto di una donazione indiretta mediante adempimento del terzo, nonché eccepiva la compensazione del controcredito, pari ad € 11.023,027 riconosciuto nella sentenza emessa tra le parti nel giudizio di divisione ereditaria. Inoltre, l'attore censurava, altresì, un errore di calcolo, la cui correzione avrebbe permesso di determinare il credito principale in € 6.120,15. Infine, lamentava la sussistenza del presupposto della prova scritta ex art. 634 c.p.c. a fondamento dell'emissione del Decreto Ingiuntivo.

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza in epigrafe, revocava il Decreto Ingiuntivo opposto, condannando la Sig.ra *Parte\_1* al pagamento nei confronti del fratello del minor credito pari ad € 8.714,98, riconoscendo la debenza di tutte le poste di credito ingiunte, salvo quella concernente il rimborso della quota ICI ed IMU, poiché già considerata dal Giudice nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria. Le spese di lite venivano poste a carico dell'opposta Sig.ra *Parte\_1*

La Sig.ra *Parte\_1* impugnava tempestivamente la predetta sentenza con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, proponeva i motivi di gravame che seguono. Contestualmente ella proponeva istanza inibitoria ex art. 283 c.p.c., la quale, a seguito di specifica reiterazione, veniva rigettata con Ordinanza collegiale del 2.08.2024.

Si costituiva in giudizio il Sig. *Controparte\_1*, evidenziando in via preliminare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello, nonché nel merito contestando tutte le deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo, pertanto, il rigetto integrale dell'impugnazione.

In via preliminare, il gravame non può dirsi inammissibile, in quanto propone una sufficientemente specifica ricostruzione in fatto ed in diritto alternativa a quella della sentenza di prime cure. L'appello non può neppure dirsi *ictu oculi* infondato, allorché l'analisi dei motivi proposti necessita di un'approfondita disamina dei documenti allegati e degli atti del processo di prime cure.

- I. Con il primo motivo di appello la Sig.ra Parte\_1 si duole della nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in violazione dell'art. 132 co. 4 c.p.c., non essendo riscontrabili le motivazioni sono state rigettate le ragioni di doglianza prospettate dall'opponente, mancando *"un vero approfondimento delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione"*.

Il motivo è infondato.

Deve ricordarsi come il Giudice dell'appello sia un Giudice del merito e non di legittimità, la cui motivazione si sostituisce a quella del primo grado nei limiti dell'effetto devolutivo circoscritto dai motivi d'impugnazione. Pertanto, la censura non coglie nel segno, poiché, quand'anche la motivazione fosse meramente apparente, la Corte di Appello non potrebbe dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, bensì dovrebbe fornire un'adeguata motivazione che si andrebbe a sostituire a quella viziata.

- II. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'assenza di motivazione con riguardo all'accertamento della somma di € 6.120,15, nella parte in cui ha operato il rinvio *per relationem* alla motivazione dell'ordinanza del G.I. del 18.01.2021, con la quale era riconosciuta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti della predetta somma, motivazione in cui si dava atto della non contestazione delle somme richieste ai soprelencati punti I) e IV) del ricorso per decreto ingiuntivo. Inoltre, sosteneva come il rimborso della somma al punto IV) non fosse dovuto, essendo il pagamento stato effettuato dalla di loro madre, unica legittimata ad agire in regresso.
- III. Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza di prime cure laddove non ha dichiarato in relazione alla domanda di cui al punto I) *"l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza e/o difetto d'interesse per avere parte opposta adempiuto spontaneamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1180 cc"*. Secondo l'ipotesi dell'appellante l'estinzione dell'obbligazione per effetto del pagamento del terzo non attribuirebbe automaticamente a quest'ultimo un titolo in regresso nei confronti del debitore.

I motivi riguardano i medesimi punti della sentenza di primo grado, sicché possono essere trattati congiuntamente. Essi sono parzialmente fondati.

La motivazione *per relationem* è ammessa nel nostro ordinamento a determinate condizioni, giustificate dal rispetto della funzione a cui è preposta, identificabile nella verificabilità e controllabilità delle ragioni poste a fondamento della decisione. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere ammissibile la motivazione *per relationem* della sentenza di secondo grado in riferimento a quella di primo, a condizione che dalla lettura complessiva di entrambi i provvedimenti sia evincibile il percorso argomentativo seguito dal Giudice.

Deve ritenersi che la *ratio* di tale orientamento sia estendibile alla sentenza di primo grado che faccia riferimento all'ordinanza ex art. 648 cpc, ipotesi ricorrente nel caso di specie. In tal senso: *"il provvedimento di secondo grado può ben essere motivato "per relationem" a quello di primo grado, così come alle ragioni dell'una o dell'altra parte, anche se pedissequamente trascritte, purché il giudice del*

*gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente; solo quando i giudici di appello si limitino ad aderire acriticamente alla pronunzia di primo grado, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, la decisione può dirsi nulla”* (da ultimo Cass., sez. I, 28/04/2025, n. 11223; Cass. Sez. U, 14814/2008; cfr. Cass. Sez. U, 642/2015, 28176/2020; Cass. 21037/2018, 20883/2019, 2397/2021, 459/2022, 610/2022, 21443/2022, 23997/2022, 9830/2024).

Nella vicenda in esame, la motivazione della sentenza di prime cure rinvia a quella dell’ordinanza del 18.01.2021, richiamandone anche la ragione di diritto posta a fondamento, insita nel principio di non contestazione circa la debenza delle somme indicati ai punti I) e IV). Di talché sono chiaramente evincibili le ragioni poste a fondamento della decisione.

Le censure sono parzialmente fondate nel merito.

Il richiamo del Giudice di prime cure al principio di non contestazione è corretto con riguardo al punto I), poiché l’appellante non avversava il pagamento allegato dal fratello, bensì si limitava a dedurne in punto di diritto l’assenza di un diritto di regresso nei suoi confronti, essendo il pagamento qualificabile come adempimento del terzo. Merita, infatti, ricordarsi come il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sia riferito esclusivamente ai fatti e non riguardi le difese in punto di diritto.

Non merita accoglimento neppure la censura riguardante l’assenza di un diritto di regresso, essendo il pagamento un adempimento del terzo. Siffatta ricostruzione non è condivisibile, poiché le obbligazioni in oggetto (pagamento tassa di registro della sentenza e relativo compenso all’agenzia al punto I, oltre che pagamento delle spese di lite al punto IV) rientrano nel novero delle obbligazioni solidali, le quali rappresentano la regola nell’ambito delle obbligazioni plurisoggettive dal lato passivo ai sensi dell’art. 1294 cc. Pertanto, trova applicazione la disciplina propria di tale tipo di obbligazioni, secondo cui la regola è l’esistenza del diritto di regresso tra i condebitori, presumendo l’uguaglianza delle quote.

Con riguardo alla somma di cui al punto IV), concernente il pagamento delle spese di lite in favore del CP\_2 , deve ritenersi raggiunta la prova che il pagamento non sia stato effettuato dal Sig. [...] CP\_1 ma dalla madre delle parti, come si evince dalla mail in atti inviata dall’appellato nei confronti dell’appellante il 9.02.2020 (Doc. 9 fasc. monitorio), in cui dichiarava che *“€ 4.594,82 per la causa del condominio persa 4 anni fa (...) è ancora utile ricordarti che invece la quota delle spese legali dovute a quella causa assurda te le ha pagate mamma”*. Siffatto assunto trova riscontro nel piano di rateizzazione pattuito con la controparte per il pagamento delle spese di lite e nelle relative contabili di pagamento delle rate (v. Doc. 7 all. fasc. monitorio), attestanti le uscite dal suo conto corrente. Tra le contabili di bonifico manca proprio quella relativa alla terza, che secondo il piano ammontava ad € 4.594,82, somma coincidente con quella che l’appellato asserisce di essere stata pagata dalla madre.

Pertanto, non può essere riconosciuto in capo all’appellato il diritto al rimborso della somma di cui al punto IV), pari ad € 4.594,82.

IV. Con il quarto motivo di impugnazione l’appellante lamenta l’accertamento della debenza della somma di cui al punto II) a titolo di spese per manutenzione straordinaria condominiale, poiché nei rapporti condominiali non sussisterebbe il vincolo di solidarietà passiva, per di più la Sig.ra

*Parte\_1* non sarebbe mai stata informata della debenza di siffatte spese. Ad ogni modo si tratterebbe di un adempimento spontaneo, a cui non conseguirebbe il regresso interno.

Il motivo è infondato.

Al pari delle obbligazioni considerate nei motivi precedenti anche quella del pagamento delle spese condominiali straordinarie è qualificabile come solidale, essendo i fratelli all'epoca della debenza delle spese comproprietari insieme alla madre dell'immobile. Sicché si tratta dell'adempimento di un'obbligazione solidale, il quale genera il diritto al regresso di colui che ha pagato l'intero nei confronti degli altri condebitori.

Invero, il vincolo di solidarietà passiva è assente tra i condomini proprietari in via esclusiva di diverse unità immobiliari, mentre sussiste tra i comproprietari della medesima unità immobiliare, Così: *"i comproprietari di un'unità immobiliare sita in CP\_2 sono tenuti in solido, nei confronti del CP\_2 medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del CP\_2, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi"* (Cass., sez. II, 21/10/2011, n. 21907).

L'appellato ha dimostrato di aver pagato quota della sorella di oneri condominiali per manutenzione straordinaria mediante produzione del relativo bonifico (v. Doc. 4 fascicolo monitorio). La circostanza ha trovato ulteriore conferma nella dichiarazione testimoniale dell'amministratore di condominio Sig. CP\_3 il quale alla domanda: *"Vero che Lei in qualità di amministratore del condominio di Falconara Marittima, Via Italia, 18, in data 9.11.2019 ha ricevuto il pagamento della quota degli oneri condominiali relativi alla proprietà dei Signori Parte\_1 e CP\_4 sita in Falconara Marittima, Via Italia, 18, dall'amministratore di sostegno della Signora Parte\_2 per la quota di 1/3 spettante a quest'ultima e dal Signor [...] CP\_1 che ha versato la quota di 2/3 dell'importo, saldando anche la quota pari ad € 1.674,65 dovuto dalla Signora Parte\_1 come da documentazione che le si mostra (doc. 4 fascicolo monitorio)"*. Rispondeva: *"Confermo l'avvenuto pagamento attraverso bonifico"*.

Perciò deve riconoscersi all'appellato il diritto regresso pro quota nei confronti dell'appellante per il pagamento del debito solidale in oggetto.

È irrilevante il fatto che la Sig.ra Parte\_1 non sia mai stata avvertita dell'esistenza del debito, atteso che non è un elemento costitutivo del credito, avendo l'inerzia del creditore effetti esclusivamente con riguardo al decorso della prescrizione.

- V. Con il quinto motivo di gravame la Sig.ra Parte\_1 censura l'omessa motivazione in merito all'eccezione di compensazione opposta in primo grado con i controcrediti, pari ad € 11.023,27 ed € 3.333,33, che sarebbero stati riconosciuti dalla sentenza n. 2018/2019 emessa il 4.12.2019 dal Tribunale di Ancona.

Il motivo è infondato.

La somma di € 11.023,27 portata in compensazione da parte dell'appellante trova origine nella sentenza n. 2018 del 2019 del Tribunale di Ancona (Doc. 1 fasc. monitorio), con la quale è stata sciolta la comunione ereditaria tra i due fratelli e la madre. Dall'interpretazione del dispositivo alla luce della motivazione si

evince che detta somma in favore sia stata riconosciuta della Sig.ra **Parte\_1** a titolo di attribuzione a seguito di divisione dei beni mobili dell'asse ereditario.

La medesima sentenza prevede l'assegnazione in favore dell'appellato della maggior somma, pari ad € 13.466,00, sempre a titolo di attribuzione all'esito della divisione ereditaria dei beni mobili. Sicché alcun controcredito da portare in compensazione è configurabile in favore dell'appellante.

L'eccezione compensazione con il controcredito di € 3.333,33 riconosciuto nella citata sentenza a titolo di conguaglio divisorio non può essere accolta, poiché tardiva ponendosi in violazione del divieto di *nova* in appello. Invero, nel primo grado di giudizio nell'ambito delle preclusioni assertive l'appellante ha opposto in compensazione esclusivamente il credito pari ad € 11.023,27, derivante dall'assegnazione dei beni mobili.

VI. Con il sesto motivo di appello la Sig.ra **Parte\_1** censura l'accertamento della pretesa creditoria di cui al punto V), dovendo rimanere le spese condominiali di esclusiva competenza della Sig.ra **CP\_4** madre delle parti in causa, in qualità di proprietaria e titolare del diritto di abitazione sull'immobile a cui le spese si riferiscono.

Il motivo è infondato.

Il fatto che la Sig.ra **CP\_4** madre delle parti in causa, sia titolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare a titolo di legato *ex lege* non risulta allegato in primo grado, né i relativi fatti costitutivi (dove vivesse la coppia prima della morte del marito) sono stati dedotti prima delle preclusioni assertive. Di talché tale presupposto, seppur astrattamente idoneo a determinare l'accoglimento della pretesa, non ha trovato riscontro per mancanza di prova.

VII. Con il settimo motivo di gravame l'appellante censura la condanna sulle spese di lite che la vedeva condannata secondo il criterio della soccombenza. A riguardo la motivazione sarebbe assente e la statuizione si porrebbe in contrasto con l'esito della lite, in particolare con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e del rigetto della domanda di responsabilità processuale aggravata *ex art. 96 cpc*, quest'ultima configurerebbe un'ipotesi di soccombenza reciproca. Inoltre, ritiene sussistenti i presupposti per disporre la compensazione, attesa la presenza di "*gravi ed eccezionali ragioni*" come disposte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Il motivo è infondato.

È consolidato l'orientamento della Cassazione secondo cui: "*la soccombenza reciproca, tuttavia, postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda (Cass. Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063) ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022, Rv. 664898)*" (da ultimo Cassazione civile sez. II, 28/07/2023, n. 23035). Nel caso di specie, il riconoscimento seppur parziale della pretesa oggetto di decreto ingiuntivo configura un'ipotesi di soccombenza.

Per l'effetto del parziale accoglimento del gravame l'entità della statuizione di condanna impartita dal primo Giudice, pari ad € 8.714,98 deve essere ridotta ad € 4.120,16. La statuizione relativa alla decorrenza degli interessi non risulta impugnata, perciò non può essere modificata.

Alla modifica della sentenza di prime cure consegue la rideterminazione delle spese di lite del relativo giudizio che, pur mantenendo il criterio della soccombenza, devono essere liquidate secondo lo scaglione di valore del *decisum* nella misura indicata nel dispositivo.

In tal senso depone l'orientamento della S.C: *"il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass 2016 nr 11423; Cass 14917/ 2020 ; Cass 2025 nr 27.000)"* (Cass., sez. I, 18/03/2026, n. 6351).

In ragione dell'esito complessivo della lite anche le spese di lite dell'appello devono seguire l'esito complessivo della controversia e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Sig.ra [...] [..]

*Parte\_1* ei confronti del Sig. *Controparte\_1* vverso la sentenza in epigrafe, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'appello, condanna la Sig.ra *Parte\_1* al pagamento in favore del Sig. *Controparte\_1* ella somma di € 4.120,16, oltre interessi dall'esborso effettivo al saldo;
- condanna la Sig.ra *Parte\_1* a rifondere al Sig. *Controparte\_1* le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 425 + 425 + 851 + 851, rispettivamente per la fase studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, nonché per il secondo grado, pari ad € 536 + 536 + 992 + 851, rispettivamente per la fase studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.

Ancona, li 14.04.2026

**IL PRESIDENTE REL.**

**Dott. Gianmichele Marcelli**